SENATO DELLA REPUBBLICA

7° COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantife)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957

(104^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato » (1862) (Discussione e rinvio):

Presidente Pag. 1599, 1600, 1601 1602, 1616	
AMIGONI	
Angelini, Ministro dei trasporti 1600, 1601.	
1602, 1611, 1612, 1614, 1615, 1616	ı
BITOSSI	:
Canevari, relatore 1599	1
CAPPELLINI	:
Cerabona	
Crollalanza	,
Massini 1600, 1601, 1611, 1616	,
Porcellini	,
TARTUFOLI	,
VACCARO	Ŀ

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, Porcellini, Pucci, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bitossi.

Intervengono i Ministri dei lavori pubblica Togni, dei trasporti Angelini, delle poste e delle telecomunicazioni Mattarella, della marina mercantile Cassiani e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato » (1862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CANEVARI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, con la relazione ministeriale che l'accompagna, è stato già da tempo distribuito ai membri della Commissione.

Il testo del provvedimento e del relativo allegato, discusso fra il Ministero proponente e una commissione di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, risulta in gran parte concordato. Dichiaro di essere favorevole alle norme contenute nel disegno di legge e nell'allegato; chiedo pertanto alla Commissione di voler passare all'esame dei singoli articoli, per soffermarsi in modo particolare sugli emendamenti già presentati, sui quali mi riservo di esporre, di volta in volta, quale relatore, il mio parere.

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Concordo con quanto detto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'allegato alla presente legge, in sostituzione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale medesimo approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

(È approvato).

La discussione dell'allegato verrà effettuata dopo la votazione degli articoli 2 e 3.

Art. 2.

All'onere di lire 7.400.000.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per lire 155.000.000, lire 3.210.000.000, lire 65.000.000, lire 2 miliardi e 400.000.000, lire 605.000.000, lire 590.000.000, lire 23.000.000, lire 20.000.000, lire 20.000.000, lire 280.000.000, lire 17.000.000, lire 2.000.000, lire 4.000.000 e lire 9.000.000, rispettivamente a carico dei capitoli numeri 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 41, 99, 101, 103, 105 e 107 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1957-58.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1956.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato al disegno di legge.

MASSINI. Onorevoli colleghi, l'allegato al disegno di legge che ci prepariamo ad approvare nel suo complesso, consta di 94 articoli per la massima parte concordati, e di cui solo pochissimi offrono materia di discussione.

Quindi pregherei l'onorevole Presidente ed i colleghi di accettare la proposta del relatore, nel senso di passare immediatamente alla votazione di quegli articoli in ordine ai quali non sono stati presentati emendamenti, brevemente discutendo invece gli articoli sui quali non è stato ancora raggiunto un accordo.

PRESIDENTE. Poichè l'allegato consta di un testo articolato, ritengo opportuno procedere alla discussione e alla votazione dei singoli articoli.

CAPO I.

INDENNITA' DI TRASFERTA

Art. 1.

Generalità - Residenza

L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'Ufficio, la Stazione o l'Impianto al quale il dipendente appartiene.

Per residenza dei Sorveglianti della linea si intende la sede dell'Ufficio del Sorvegliante.

Per residenza dei Capi squadra della linea, dei Cantonieri scelti, dei Cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il can-

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

tone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei Cantonieri in servizio permanente di guardialinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Propongo, per una questione di esattezza e di proprietà di termini, che nel sesto comma dell'articolo — e ogni qualvolta si incontrerà tale espressione — le parole: « cantonieri scelti » siano sostituite dalle altre: « operai dell'armamento ».

MASSINI. I quadri di classificazioni sono annessi allo stato giuridico del personale; di queste variazioni, di cui prendiamo atto, ve ne saranno parecchie. Tali variazioni non dovranno però inficiare le eventuali modifiche, in senso definitivo, dei quadri di classificazione.

Comunque, come indicazione generica, lo emendamento è perfettamente accettabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Ministro dei trasporti.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 1 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 2.

Misura dell'indennità di trasferta e criteri per per la sua attribuzione

Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- 1) Direttore Centrale Direttore compartimentale di 1^a classe Direttore centrale aggiunto Direttore compartimentale: lire 210;
- 2) Ispettore superiore Ispettore capo: lire 180;
- 3) Ispettore principale Ispettore Segretario superiore di 1^a classe Segretario superiore e qualifiche equiparate;

Capo stazione sovrintendente, Capo stazione superiore e qualifiche corrispondenti: lire 150:

- 4) Segretario capo, Segretario principale, Segretario e qualifiche equiparate; Archivista capo, Applicato principale, Applicato e qualifiche equiparate; Capo stazione principale, Capo stazione di 1^a classe, Capo stazione e qualifiche corrispondenti, Sottocapotecnico a. p., Capo verificatori, Capo treno di 1^a classe, Macchinista di 1^a classe e Sorvegliante principale della linea: lire 120;
- 5) Aiuto applicato e qualifiche equiparate, Assistente principale di stazione, Assistente di stazione, Capo treno, Conduttore principale a. p., Conduttore, Macchinista, Macchinista T. M., Aiuto macchinista, Verificatore, Operaio tecnico, Sorvegliante della linea, Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista: lire 105;
- 6) Qualifiche non comprese nei raggruppamenti 1, 2, 3, 4, 5 e 7: lire 95;
- 7) Infermiere, Usciere, Inserviente, Ausiliario di stazione, Manovratore, Deviatore, Frenatore, Accudiente a. p., Cantoniere scelto, Cantoniere, Guardiano a. p., Operaio qualificato, Operaio comune, Manovale, Marinaio, Carbonaio: lire 85.

Per le ore di missione comprese fra le 22 e le 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 km. e almeno 3 km. dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti comma, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti, anche solo in parte, il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a cinque ore.

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Proporrei la seguente dizione del penultimo comma dell'articolo 2: « Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore, si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare ».

Con tale modifica si eliminano alcune difficoltà di applicazione di questa disposizione, la quale, se non fosse modificata, comporterebbe una doppia valutazione.

Ai fini del raggiungimento del limite di 5 ore giornaliere di assenza dalla residenza, che dà diritto all'indennità di trasferta per le missioni compiute, il periodo della giornata solare è considerato diurno.

È un problema, diremo così, più che altro di chiarezza.

In sostanza resta fermo, agli effetti del raggiungimento, il limite minimo di 5 ore e si considerano i periodi della durata della missione interessante il medesimo giorno solare, dalle ore 6 alle ore 22.

È un miglioramento tecnico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Ministro Angelini.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Missioni continuative

L'indennità di trasferta è ridotta alla metà dopo i primi novanta giorni e cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno dieci chilometri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

(È approvato).

Art. 4.

Qualifiche e promozioni

L'indennità di trasferta è corrisposta in base alla qualifica effettiva del dipendente o della qualifica superiore della quale è incaricato di esercitare le funzioni quando sia trascorso un mese di utilizzazione continuativa nelle mansioni superiori.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

(È approvato).

Art. 5.

Computo delle distanze — Riposo dopo viaggi di lunga durata

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve es7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

sere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dello ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza.

Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa fra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti comma si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 Km., per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotandano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

(È approvato).

Art. 6.

Computo della durata della missione

Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzioni di linea.

Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora, e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

(È approvato).

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

Art. 7.

Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni — Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, la indennità di trasferta è ridotta del 30 per certo per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti dalla riduzione prevista dal 1º comma dell'articolo 3.

Ai fini del primo comma si intendono per giorni di missione i giorni durante i quali il personale acquista comunque titolo all'indennità di trasferta.

Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista dal 3° comma dell'articolo 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 km.

(È approvato).

Art. 8.

Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nello esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza, semprechè non sia ricoverato in ospedale a spese della Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

Il Direttore Generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.

(È approvato).

Art. 9.

Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni

Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

- a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;
- b) a richiesta del Pubblico Ministero, dell'imputato o della Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;
- c) a richiesta del Pubblico Ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
- d) a richiesta del Pubblico Ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;
- e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

104a SEDUTA (4 luglio 1957)

Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

(È approvato).

Art. 10.

Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta

È concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

- a) perchè leso in infortunio sul lavoro, o perchè scelto dal pretore a rappresentare lo infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
- b) perchè imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti alla Autorità giudiziaria e semprechè venga mandato esente da pena;
- c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;
- d) per deporre in inchieste amministrative;
- e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche per esami di promozione o di passaggio di qualifica e per le relative visite mediche, semprechè risulti conseguita l'idoneità;
- f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda, salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;
- *g*) per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

(È approvato).

Art. 11.

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle Ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito alla 1^a o alla 2^a classe in relazione a quanto previsto dal Regolamento sulle concessioni di viaggio.

Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare, a norma delle disposizioni emanate dal Direttore generale.

Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del « diritto fisso » spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei, devono essere autorizzati dai Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei Servizi e dai Direttori compartimentali per il rimanente personale.

Può consentirsi dal Capo dell'Ufficio o Impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 36 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 52.

(È approvato).

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

Art. 12.

Indennità chilometrica — Rimborsi

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso:

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1^a classe, lire 1,25;

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2^a classe, lire 0,85.

La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 per cento delle spese stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

In casi eccezionali è facoltà del Direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

(È approvato).

Art. 13.

Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del Riparto navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai Capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi speciali di cui ai Capi VIII e IX, al personale di macchina e dei treni:

- a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione:
- b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro, o da un deposito ad un'officina e viceversa;
- c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di scorta;
- d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti degli stessi da un deposito ad un altro o tra depositi e officina, quando uno dei due impianti interessati al movimento venga a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche, automotrici elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato l'agente.

(È approvato).

Art. 14.

Indennità fisse mensili sostitutive della indennità di trasferta

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla

104a SEDUTA (4 luglio 1957)

residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile, la cui misura è stabilita dal Direttore Generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 15.

Rimborso delle spese për trasporto materiali e strumenti

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto ministeriale, di concerto col Ministro del tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

(È approvato).

CAPO II.

INDENNITÀ DI TRASLOCO

Art. 16.

Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie

Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

(È approvato).

Art. 17.

Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi

Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

- a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda;
- b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;
- c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno 3 anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei Servizi e i Direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

(E approvato).

104a SEDUTA (4 luglio 1957)

Art. 18.

Indennità e rimborsi relativi al trasloco

Al dipendente traslocato è corrisposta l'indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonchè una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento alle persone di famiglia del dipendente traslocato sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con diritto al trattamento di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con un'indennità chilometrica di lire 26 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso la indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.600 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, e di lire 3.100 per trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati nel recinto delle stazioni ferroviarie o lungo la linea, provvede di regola l'Azienda stessa con proprio personale. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se l'Azienda provvede con proprio personale a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quant'altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze,

104a SEDUTA (4 luglio 1957)

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento, e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

(È approvato).

Art. 19.

Indennità di prima sistemazione

Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura: Direttore centrale, Direttore centrale aggiunto, Direttore compartimentale di 1ª classe, Direttore compartimentale L. 78.000 Ispettore superiore, Ispettore capo,

Ispettore principale, Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche corrispondenti

» 62.000

Rimanente personale direttivo e di concetto degli uffici e dirigente del personale dell'esercizio: Archivista capo e Applicato principale, Applicato e qualifiche equiparate; Capo treno 1ª classe, Macchinista di 1ª classe .

» 51.000

Restante personale » 41.000

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini dei precedenti comma, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio della Azienda.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo la eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

(È approvato).

Art. 20.

Trasloco della famiglia in comune viciniore alla residenza

Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto comune viciniore e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

Per il personale che abita in alloggi della Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

(È approvato).

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

Art. 21.

Indennità di trasloco al personale collocato a riposo

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio dell'Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

(È approvato).

Art. 22.

Cambi di abitazione disposti dall'Azienda

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi, per ordine dell'Azienda, da uno ad un altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, un'indennità di lire 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali. Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

(È approvato).

Art. 23.

Rimborso della pigione

Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca una indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quali condizioni egli possa pattuirla.

Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifusa la differenza, semprechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore locale.

A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'articolo 24.

I Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i Direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando, per le consuetudini lo-

104a SEDUTA (4 luglio 1957)

cali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

Il senatore Massini propone di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« All'agente che a seguito di trasloco per servizio, debba pagare canone di affitto più elevato di quello pagato nella primitiva residenza, compete, a titolo di rimborso e per la durata massima di due anni, la differenza delle pigioni calcolata tra alloggi di uguale numero di vani ».

MASSINI. Come i colleghi avranno constatato, questo articolo riguarda le facilitazioni — per le pigioni che si perdono, i contratti che si rescindono — a beneficio dell'agente che viene trasferito. Giustamente la Amministrazione si rende conto di questi danni e cerca, in qualche modo, di risarcirli. Ora, tali risarcimenti riguardano solo la vecchia residenza lasciata dall'agente.

Ma noi sappiamo quale è attualmente il dramma dell'alloggio nel nostro Paese.

L'agente che deve traslocare e che abita in una casa ferroviaria, o in un alloggio delle Case popolari, o in una casa soggetta al blocco dei fitti, paga 3, 4, 5, 6 mila lire al mese; va nella nuova residenza e, se vuole le solite due camere e cucina, ne deve pagare 25.000 mensili, più o meno.

Quest'onere che attualmente, data la situazione contingente, è più grave di tutti i risarcimenti previsti dall'Amministrazione ferroviaria, non è preso in alcuna considerazione. Noi proponiamo che all'agente, per necessità di servizio trasferito da una sede all'altra, venga accordata, ove non trovi un appartamento di pari spesa, un'aliquota di supplemento, che possa compensare la differenza tra i due affitti.

Questo, onorevole Ministro, è lo spirito della nostra proposta, che prevede la corresponsione di tale aliquota per la durata massima di due anni, perchè si suppone che entro due anni l'agente trasferito abbia potuto, bene o male, trovare una soluzione al problema di un affitto insostenibile.

CROLLALANZA. L'emendamento proposto dal collega Massini, se su un piano umano, morale, può anche sembrare giusto, rappresenta l'affermazione di un principio la cui pratica attuazione potrebbe risultare assai grave per l'Amministrazione dello Stato, tutte le volte che fosse necessario trasferire un dipendente. Il problema poi non è solo delle Ferrovie, ma di tutte le Amministrazioni e di tutti i Ministeri.

Ora, io apprezzo il sentimento del senatore Massini, ma se dovessimo approvare oggi un emendamento di questo genere, domani si potrebbero proporre analoghi provvedimenti per i dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato.

Ora, intendiamoci, l'Amministrazione delle Ferrovie, come in genere anche gli altri Ministeri, in questi momenti, cerca di limitare quanto più possibile i trasferimenti, se non vi siano motivi assolutamente inderogabili di servizio, perchè si rende conto delle effettive difficoltà cui vanno incontro i dipendenti. Finchè non sia avvenuto un assestamento nella situazione degli alloggi si cerca il più delle volte di risolvere la situazione facendo dei cambi.

Infatti, in alcuni casi, se un funzionario vuole andare al Nord e uno è trasferito al Sud, v'è modo di sistemare le cose; ma quando questo non avviene, l'Amministrazione non può avere, nell'eventualità e nel bisogno di un trasferimento, le mani legate da preoccupazioni, anche se umane e legittime come quelle prospettate.

Se poi queste preoccupazioni dovessero addirittura sparire, essere fugate semplicemente con la somministrazione di un indennizzo per due anni, si scivolerebbe sul piano inclinato, pericoloso, di cui ho detto prima, e che costituirebbe veramente un motivo di viva preoccupazione, in quanto dovrebbe essere esteso a tutte le Amministrazioni dello Stato.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Non accetto l'emendamento perchè qui il caso è

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

già regolato in maniera più che giusta e umana dall'articolo 23 e dall'articolo 24.

Gli onorevoli senatori leggano è vedranno che l'Amministrazione ha già fatto quanto è possibile: vale a dire che c'è una disciplina già costituita. Il contratto di affitto, infatti, che il dipendente stipula, deve essere subito comunicato al capo compartimento o al capo delegato a questo compito, in maniera che si conoscano il tenore del contratto, il numero dei vani affittati e il canone di affitto.

Il dipendente poi, che viene trasferito e che non può rescindere il contratto perchè la durata di esso è prestabilita, evidentemente, in caso di trasferimento per motivi di servizio, si troverebbe a dover pagare un canone di affitto per il contratto stipulato nella presunzione di restare in quell'alloggio, e poi pagare un altro canone per l'abitazione in cui va a trasferirsi.

Se noi accettassimo la tesi del senatore Massini si avrebbe un contrasto e una sovversione completa di quella che è la disciplina che abbiamo stabilito.

C'è una collaborazione tra l'Amministrazione e l'agente, una collaborazione che porta poi ad un controllo da parte dell'Amministrazione. Qui invece si arriverebbe a dire che se l'agente si trasferisce in una certa località e paga di più per affitto, la differenza deve venir pagata dall'Amministrazione per un periodo di due anni.

Io, senatore Massini, esprimo il parere di una Amministrazione che crede, in coscienza, di aver dato al personale, attraverso gli articoli 23 e 24, una tranquillità assoluta, e la prego di non insistere nel suo emendamento.

PORCELLINI. La relazione che precede il disegno di legge, a proposito dell'articolo 23, dice che « la conservazione del disposto è, quindi, giustificata soltanto da un auspicato futuro ritorno alla completa normalità in fatto di possibilità locative ».

Ora, che cosa ha fatto l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, perchè a questa soluzione si giunga nel più breve tempo possibile?

Raccomando al signor Ministro di fare in modo che i ferrovieri abbiano quelle provvidenze di cui godono anche altri dipendenti da pubbliche Amministrazioni, che non sono ferrovieri.

Per fare un esempio, potrei citare le cooperative che hanno il contributo statale.

La prego, signor Ministro, di fare pressione presso il Ministro dei lavori pubblici, affinchè nei confronti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sia tenuto il dovuto conto di questo grave problema: e il sistema enunciato dal signor Ministro è un sistema che va incontro all'agente, ma relativamente, perchè sono anche giuste le osservazioni del collega Massini.

Noi ci battiamo per mettere i ferrovieri in condizioni di tranquillità economica. Dobbiamo quindi considerare che il solo fatto di essere trasferito da una residenza a un'altra, quando vi sia una forte differenza di affitto e quando questa venga ad essere sostenuta dal magro stipendio dell'agente, mette questo ultimo in condizioni di difficoltà.

Ora, l'Amministrazione ferroviaria dovrebbe adottare la politica di incrementare la costruzione di case per i ferrovieri, in quanto quelle che sono state costruite fino ad oggi sono tutte occupate, e quasi tutte da personale che è andato in pensione (nè mi sembra cosa logica che un ferroviere, quando ha servito per 40 anni le Ferrovie e va in pensione, debba essere sfrattato dal suo alloggio per cederlo ad un altro agente in servizio).

Non è possibile che questo accada, bisogna che la casa resti al ferroviere in pensione, bisogna fabbricarne altre, come in passato.

Oggi ci sono altre leggi, come quella del contributo dello Stato per le cooperative.

Sono convinto che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha avuto una quota minima in confronto a quella che è stata distribuita fra le cooperative in genere.

Signor Ministro, si faccia valere presso il suo collega dei lavori pubblici, e noi l'appoggeremo, nei limiti del possibile.

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Posso assicurare il senatore Porcellini che per quanto riguarda le cooperative abbiamo a disposizione un fondo annuo di 800 milioni: però non li dà il Ministero dei lavori pubblici, li dà l'Amministrazione, sul nostro bilancio.

104a SEDUTA (4 luglio 1957)

Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di dovere risolvere due problemi fondamentali.

Il primo è quello del riscatto: per risolverlo v'è una proposta di legge, in corso d'approvazione alla Camera, per il riscatto di tutte queste case (I.N.C.I.S. ecc.). Io ho dato parere favorevole.

Noi dobbiamo altresì distinguere, nel settore degli alloggi a riscatto, due situazioni: vi sono degli alloggi che possono essere dati a riscatto, e vi sono alloggi che non possono essere dati a riscatto; mi riferisco in quest'ultimo caso agli alloggi di servizio, che evidentemente devono essere vicini agli impianti, e nei quali abitano i Capi stazione, il personale esecutivo ecc.

Comunque ho fatto in modo che sia prevista la possibilità, per questi dipendenti, di usufruire ugualmente di alloggi a riscatto.

Si tratterebbe, insomma, di passare a riscatto circa 20.000 alloggi delle Ferrovie.

Il secondo problema è quello delle costruzioni, e v'è tutto un programma per 15.000 alloggi nuovi che si dovrebbero fare. Proprio in questi giorni, sto curando l'apprestamento di un primo nucleo di 1.500 alloggi per ferrovieri. Insisto sempre, d'altronde, nell'applicare il principio del riscatto, perchè è giustissimo.

Quest'ansia di risolvere il problema dell'alloggio per i ferrovieri, posso assicurarlo al senatore Porcellini, non mi abbandona un istante, perchè considero la soluzione di esso un fatto di fratellanza umana.

CERABONA. Volevo insistere sull'emendamento presentato dal collega Massini, e spiego le ragioni.

L'articolo 23 si preoccupa di coloro che lasciano l'alloggio e in soccorso dei quali sono previste delle indennità per un periodo di tempo che non può oltrepassare i 2 mesi per gli alloggi mobiliati ed i 6 mesi per gli alloggi vuoti. Qui, invece, si tratta di voler riconoscere, al dipendente che è stato trasferito, la possibilità di non veder decurtato il proprio stipendio fino a perderlo. Infatti, il dipendente in queste condizioni, che in una località paga una certa somma, e che trasferito in altra località deve pagare un fitto assai più oneroso, è costretto qualche volta a rinunciare al trasferimento, se non può sobbarcarsi ad una spesa che non può sostenere. Bisogna vedere se moralmente e giustamente si possa chiedere ad un dipendente di trasferirsi in località dove deve pagare di più e bisogna anche vedere come si possa eliminare tale inconveniente.

Il signor Ministro ha già dimostrato una certa condiscendenza nel venire incontro a questi dipendenti, però in senso negativo all'emendamento, in quanto si preoccupa soltanto di coloro che hanno lasciato la casa vuota e non affittata o in condizioni che pesi su di loro; si deve ora preoccupare maggiormente di coloro che vanno in un'altra casa e che debbono pagare molto di più.

CROLLALANZA. Ci sono altri dipendenti nelle stesse condizioni!

CERABONA. Va bene, sono tutti dipendenti dello Stato, ma noi per ora ci occupiamo dei ferrovieri.

Se lo Stato vedrà che moralmente e ragionevolmente bisogna estendere il provvedimento ad altri, gli altri lo chiedano pure.

Io potrei proporre una riduzione nella durata del rimborso di cui all'emendamento proposto dal senatore Massini, col permesso e consenso del proponente: si potrebbe stabilire un periodo di 10 mesi o di un anno, invece che di 2 anni.

In altri termini, io dico: accettiamo il principio che servirà a rincuorare il dipendente.

CROLLALANZA. È proprio il principio che non possiamo accettare!

CERABONA. Se voi siete contro il principio, voi colpite una classe le cui funzioni sono essenziali, e la colpite in questo senso: che il trasloco molte volte può dispiacere, ed essere accettato a malincuore, mentre si dovrebbe tenere presente che l'entusiasmo, nel ferroviere, non deve mai mancare.

Prego l'amico Crollalanza di voler considerare l'emendamento del senatore Massini, giusto, onesto, morale e accettabile.

Posso solamente proporre di ridurre l'estensione nel tempo dell'emendamento stesso, nel

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

senso di ridurre la durata dell'indennità, in esso prevista, ad un anno.

VACCARO. Tengo a precisare che l'articolo 73 del disegno di legge in discussione prevede e risolve il problema di cui parlano i colleghi.

AMIGONI. La mia impressione è che se l'Amministrazione dividesse più razionalmente il contributo fra le varie cooperative, potrebbe accontentarne molte di più di quelle che contenta adesso. Invece ora il contributo è così elevato che chi ne usufruisce, ha l'alloggio regalato o quasi, se si tiene conto delle esenzioni fiscali.

Mi parrebbe opportuno che venisse richiesto un contributo iniziale al di fuori degli 800 milioni e che venisse dato poi un contributo minore ad un maggior numero di cooperative.

Inoltre l'I.N.A. Case ha in corso un programma di cooperative un po' più gravoso — per i dipendenti da enti pubblici — di questo, ma abbiamo visto che molti operai usufruiscono delle facilitazioni accordate da tale Istituto. Mi parrebbe opportuno che le Ferrovie dello Stato prendessero contatto con l'I.N.A.-Case, per farsi assegnare parte dei fondi stanziati per le cooperative.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Già fatto.

BITOSSI. I casi che l'emendamento del senatore Massini prende in considerazione sono limitati, ma non v'è motivo per cui non debbano esser tenuti presenti. Si dice: è una questione di principio. Mi scusi il collega Cerabona, ma il principio è già superato. Non vi è una questione di principio perchè già una parte dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato ha un alloggio. Qui si tratta di sapere se vi debbono essere dei dipendenti che sono dei privilegiati e dei dipendenti che non lo sono. Vi sono le cosidette case patrimoniali dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato che ospitano, nei casi di trasferimento, alcuni dipendenti di determinati gradi. Per esempio tutti i capostazione quando si trasferiscono da una località all'altra hanno il loro alloggio: tutti i cantonieri hanno il loro alloggio e mantengono inalterate le retribuzioni che percepiscono (supponiamo di lire 60.000). Se sono trasferiti da Napoli a Torino, rimangono loro le stesse disponibilità perchè l'alloggio costa presso a poco lo stesso, ed è più o meno gratuito come era a Napoli. Viceversa vi sono altre città che non offrono queste possibilità. Per esempio, se da Roma, dove esplicano la loro attività e pagano un affitto di 10.000 lire, i dipendenti sono trasferiti a Napoli dove pagheranno lire 20.000 o 30.000 con una differenza di 10.000 o 20.000 lire, la loro retribuzione risulta diminuita di 20.000 lire.

È concepibile questo?

Quindi, nessun problema di principio, perchè il principio è superato: questo è un problema di giustizia che, come ho già detto, ha portata limitata, in quanto si tratta di casi limitati.

Approvando l'emendamento Massini, noi, signor Ministro, elimineremmo tutte le liti che avvengono ogni qualvolta nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato si fanno dei trasferimenti, perchè, a volte, un trasferimento, anche per un avanzamento in carriera, crea una tragedia familiare tale, per cui si preferisce una rinuncia. Meglio conservare una qualifica inferiore nella propria città, insieme a parenti e ad amici, rimanendo in una casa a fitto bloccato, piuttosto che avere un aumento di stipendio di 3-4-5.000 lire al mese, e, trasferendosi, dover subire un aumento, nell'affitto, di 20.000 o 30.000 lire.

Vorrei che si esaminasse questo aspetto della questione, perchè la questione di principio è superata. Non si può ammettere che nell'Amministrazione dello Stato vi siano dei privilegiati e dei non privilegiati per ragioni di servizio. Ragioni di servizio sì, ma bisogna anche tenere conto delle ragioni di vita di questi lavoratori.

Sì, signor Ministro, se si applicasse l'emendamento Massini, forse più facili sarebbero i trasferimenti.

Io pregherei l'onorevole Ministro di riesaminare sotto questo aspetto e di affrontare sotto questo profilo il problema considerato nell'emendamento Massini.

CAPPELLINI. Ritenevo che l'emendamento presentato dal collega Massini sarebbe stato accettato senz'altro dal Governo.

104a SEDUTA (4 luglio 1957)

Data la ragionevolezza e la mitezza della giusta richiesta formulata in tale emendamento, non vedevo perchè il Governo non la avrebbe dovuta accettare.

Il Ministro ha risposto in senso negativo: ci sono stati altri interventi e non so se il mio e quelli che vi saranno ancora riusciranno a far cambiare parere all'onorevole Ministro.

Vorrei fare alcune considerazioni. Ciascuno di noi è spesso sollecitato ad agire, in senso contrario al trasferimento, da funzionari che vengono trasferiti da una località all'altra, e ciò indipendentemente dall'Amministrazione alla quale appartengono, perchè essi si trovano in condizioni di grave disagio quando vengono trasferiti. (Chi di noi non si è occupato di questi casi?). Questo perchè alla base del trasferimento c'è una difficoltà economica che con l'esiguità degli stipendi non è possibile superare.

Sono rimasto sorpreso dall'intervento del collega Crollalanza, perchè in realtà la sua argomentazione non ha fondamento. Infatti non è giusto invocare la situazione esistente in altre Amministrazioni per negare a questa categoria di lavoratori un trattamento migliore, non è giusto neanche alla luce delle lotte che si sono svolte nel Paese. L'organizzazione dei ferrovieri è una vecchia organizzazione che ha lottato, e spesso duramente: se essa gode di particolari attenzioni (il che non credo) anche per quanto riguarda gli emolumenti di categoria, questo è il risultato dell'attività di un'organizzazione che è viva e vitale da lunghi anni e che certe posizioni ha conquistato attraverso molte lotte. Che facciano così anche coloro che si trovano in posizioni più arretrate, e sarà tanto di guadagnato per tutti.

Sono tutte considerazioni che hanno, a mio giudizio, valore decisivo, e poichè la richiesta del senatore Massini è modesta, — siete stati veramente molto modesti — io, senza dilungarmi molto, vorrei pregare il signor Ministro di considerare ancora la questione e di non porre la necessità di un voto, perchè l'approvazione di un emendamento come questo e con questa motivazione, si impone.

ANGELINI, Ministro dei trasporti. C'è un fatto sostanziale: l'Amministrazione dello Sta-

to si lega mani e piedi nei confronti del dipendente; perchè se si ammette il principio, direi così automatico, per cui, quando un dipendente si trasferisce, va in altra località e fissa il suo affitto, la eventuale differenza la paga l'Amministrazione, non v'è più possibilità di controllo alcuno da parte dell'Amministrazione stessa.

Vi sono poi dei casi — che si sono verificati — in cui si è avuta la possibilità, per i dipendenti trasferiti in città secondarie, di trovare anche alloggi a prezzo inferiore al precedente. In questa condizione, dovrebbe essere previsto un rimborso da parte del dipendente?

Il fatto è questo: noi al di là del concetto espresso negli articoli 23 e 24 non possiamo andare.

TARTUFOLI. Il ragionamento fatto dal senatore Bitossi è suggestivo: infatti l'incidenza del costo della casa sullo stipendio può essere cospicua. Se modifichiamo tale incidenza, modifichiamo il salario reale. Da questo punto di vista potrei essere portato a considerare il problema come aperto e di possibile soluzione. Non possiamo però non tener conto delle osservazioni del Ministro. Si dovrebbe addirittura fare una istruttoria per stabilire se la nuova casa è ubicata meglio o peggio del precedente alloggio, se il numero dei vani è uguale o no, e se uguali sono il lusso, la posizione periferica ecc.

Ma più che altro a me preoccupa — e mi pare che sia questo il concetto del senatore Crollalanza — il precedente nei confronti delle altre Amministrazioni.

Senatore Massini, non si può prescindere da questa considerazione: il problema del personale va risolto, ma va risolto per gradi.

L'imponente complesso di costruzioni in fase di realizzo rappresenta appunto uno sforzo dell'Amministrazione per risolvere questo problema, sì da creare una situazione che ci deve insieme incoraggiare e distogliere dal proposito di prendere posizioni che creerebbero per le Amministrazioni tutte imbarazzi serissimi.

Quindi, pur essendo in teoria d'accordo con i principi ispiratori dell'emendamento Massini, non ritengo di poterlo approvare.

104^a SEDUTA (4 luglio 1957)

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Vi sono dei casi limite, in cui effettivamente si accerta notevole disagio per i dipendenti, e questi casi limite rientrano nell'articolo 73.

L'Amministrazione ferroviaria, tenendo conto dei disagi derivanti al proprio personale trasferito, concede già da molti anni, per un periodo di sei mesi, un apposito soprassoldo pari a metà della indennità di missione.

Ma come è possibile stabilire se v'è stata una collaborazione effettiva da parte del dipendente per cercare l'alloggio nelle migliori condizioni possibili? Non possiamo sapere quale è la posizione della casa, perchè vi sono nella stessa città, a parità di vani, in località diverse, differenze di prezzi.

Se noi ammettiamo il principio automatico di pagare queste differenze, non abbiamo poi possibilità di controllo.

MASSINI. Ma l'articolo 73 non accenna affatto a questo!

ANGELINI, Ministro dei trasporti. No, ma è già contemplato nello stesso articolo che, caso per caso, quando vi sia effettivamente da parte del dipendente la necessità di trovare alloggio, e le condizioni siano di disagio, vengano corrisposte al dipendente stesso delle indennità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Massini.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 23, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari